COMUNE DI LAMPORECCHIO
PROVINCIA DI PISTOIA
C.F. 00300620473

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. . N. 2 DEL 26 GENNAIO 1999
INTEGRATO CON DELIBERA C.C. N. 5 DEL 31 GENNAIO 2000
NUOVA ADOZIONE CON DELIB. C.C. N. 9 DEL 15 FEBBRAIO 2002
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 23 DEL 18 APRILE 2008

INDICE

ART. 1 : **Oggetto del regolamento**

ART. 2 : Finalità del regolamento

ART. 3 : Aliquote e detrazioni

ART. 4 : Amministrazioni pubbliche

ART. 5 : Enti non commerciali

ART. 6 : Abitazione principale - Casi particolari

ART. 7 : Pertinenze dell'abitazione principale

ART. 8 : Soggetti in situazione di disagio economico-sociale

ART. 9 : Criteri di riconoscimento della ruralità

ART. 10 : Definizione di aree fabbricabili

ART. 11 : Determinazione del valore delle aree fabbricabili

ART. 11/BIS – Immobili d interesse storico ed artistico

ART. 12 : Aree divenute inedificabili

ART. 13 : Fabbricati inagibili, inabitabili o fatiscenti

ART. 14 : Dichiarazione o denuncia e comunicazione

ART. 15 : Accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento
Controlli

ART. 16 : Versamenti

ART. 17 : Potenziamento Ufficio Tributi
Compensi incentivanti al personale impegnatovi

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, in prosieguo chiamato "decreto".

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le determinazioni annuali dell'Ente adottate in applicazione delle stesse e il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie.

ART. 2

Finalità del regolamento

1. La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dall'ente per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia dell'attività impositiva, la semplificazione dei rapporti con i contribuenti, improntandoli al principio della collaborazione e della buona fede, nonché a quanto già stabilito nel regolamento per la disciplina delle entrate tributarie.

ART. 3

Aliquote e detrazioni

1. La determinazione della misura delle aliquote così come della misura delle detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è disposta annualmente dal Consiglio Comunale, entro i limiti dalla legge stabiliti in ragione:
a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie e assicurarne l'equilibrio economico-finanziario, motivate con idonei riferimenti nell'atto deliberativo;
b) delle diversificazioni ed esenzioni previste dalle norme vigenti;
c) delle agevolazioni ed esenzioni introdotte con il presente regolamento e con il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie;
d) delle agevolazioni comunque da accordarsi ai contribuenti per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

ART. 4

Amministrazioni pubbliche

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. a), del decreto, si applica agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, soltanto qualora esclusivamente destinati a scopi istituzionali.

ART. 5

Enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. i), del decreto, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie od in qualità di locatari finanziari, dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.
2. L'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, in deroga a quanto sopra, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto n. 460.

ART. 6

Abitazione principale - Casi particolari -

1. E' abitazione principale quella ove il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica.
2. Sono assimilate alla abitazione principale:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)
c) le unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non risultino locate.
2.
3. La sola aliquota ridotta eventualmente deliberata in favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è applicata anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito, dalle persone fisiche che ne hanno la proprietà, a parenti *in linea retta o collaterale* entro il secondo grado, a condizione che costoro vi abbiano stabilito la propria residenza così come inteso ai fini anagrafici.
4. L'aliquota, le detrazioni e le esenzioni previste per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale competono, a condizione che le stesse non risultino locate, anche allorché il proprietario abbia acquisito la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario. E' inteso assimilato all'Istituto di Ricovero il nucleo familiare presso il quale il soggetto beneficiario acquisisca la residenza in quanto non autosufficiente.

ART. 7

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale egli od i suoi familiari dimorano abitualmente, sia il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che queste siano durevolmente ed effettivamente asservite alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono per pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del C.C. (quali esemplificativamente garages, boxes, posto auto, cantina, soffitta) classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare ove è situata l'abitazione principale.
3. Resta fermo che per ogni altro effetto di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate; resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e che l'agevolazione consiste quindi nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione eccedente l'imposta dovuta per l'abitazione principale.

ART. 8

Soggetti in situazione di disagio economico-sociale

1. Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Legge 8/11/2000 n. 328, in materia di interventi e servizi sociali, di anno in anno, in sede di ricognizione dell'imposizione tributaria, l'Ente valuterà le possibilità economiche e giuridiche di praticare agevolazioni ai soggetti passivi con specifiche responsabilità di cura verso i familiari, definendo condizioni e procedure.

ART. 9

Criteri di riconoscimento della ruralità

1. Ai fini del riconoscimento della ruralità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento - e quindi della non imponibilità I.C.I. del fabbricato - si fa riferimento all'art. 9, comma 3 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'art. 42 del D.L. 159/2007, mentre i fabbricati strumentali all'esercizio di attività agricola saranno riconoscibili come rurali qualora abbiano le caratteristiche di cui al comma 3/bis dell'art. 9 del D.L. sopra richiamato.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, il soggetto passivo I.C.I. deve essere coltivatore diretto od imprenditore agricolo a titolo principale nonché essere iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'iscrizione agli istituti previdenziali è accertata d'ufficio, ove necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Per quanto attiene la quantità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, si utilizzano i parametri di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 9 del D.L: 557/1993 convertito nella L. 133/1994.
4. L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune od in conformità al medesimo.
5. L'agevolazione decadrà con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate, se in corso d'anno con diritto per il Comune al recupero proporzionale della stessa.
.

ART. 10

Definizione di aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici vigenti e loro varianti.
L'edificabilità dell'area non deve **necessariamente** discendere da piani urbanistici particolareggiati o attuativi – qualora mancanti, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dal Piano Regolatore Generale.
L'edificabilità di fatto rileva solo in caso di assenza reale di strumenti urbanistici a carattere generale.
2. Purché non classificati come edificabili dai predetti strumenti urbanistici sono considerati non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività a carattere imprenditoriale dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale per i quali sussistono le condizioni soggettive di cui all'articolo precedente e le altre stabilite dalle disposizioni vigenti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 58 2° comma del D.Lgs. n. 446/1997.
3. Sono altresì considerate non fabbricabili quelle aree che, pur ricomprese in zone urbanistiche di tipo A –B –C –D dallo strumento urbanistico, non risultino effettivamente edificabili per ragioni di applicazioni delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, del Piano di Recupero, del Piano di Lottizzazione o altri vincoli imposti dallo strumento urbanistico stesso o da altri Enti.
4. Sono considerate fabbricabili le aree in cui l'edificazione, sia pure a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata.
Sono ugualmente considerate edificabili le aree che lo strumento urbanistico individua in zona d'espansione.
5. Ai sensi dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Ufficio Tecnico Urbanistica, quando attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, ne deve dare comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonea a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

ART. 11

Determinazione del valore delle aree fabbriacabili

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso

consentita, ai tempi per l'eventuale realizzazione dei fabbricati previsti dallo strumento urbanistico, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche secondo i valori o prezzi dichiarati e definiti per i trasferimenti dell'ultimo triennio.
2. Per le aree fabbricabili non comprese in strumenti urbanistici attuativi vigenti, nella determinazione del loro valore venale in comune commercio è tenuto conto della effettiva possibilità futura di utilizzare il suolo a scopo edificatorio.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, il comune non procede all'accertamento di maggior valore di aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla Determinazione di cui al comma successivo.
4. l'Ufficio Tecnico Urbanistico dell'Ente, previa istruttoria preferibilmente compiuta in ambito comprensoriale, e comunque eventualmente anche con il supporto di esperti esterni, determina gli importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, rispettosi dei criteri di cui al primo comma, cui si atterrà l'Ufficio Tributi.
5. Qualora lo scostamento tra dichiarato e congruo non sia giustificato il Comune potrà motivatamente accertare anche valori superiori a quelli predefiniti.
Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
6. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 1 del presente articolo, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi - e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore al 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
7. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree - anche concesse in diritto di superficie - sulle quali è in corso attività edificatoria, sino alla conclusione dei lavori di costruzione, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, escludendo il valore del fabbricato.
8. I valori rappresentativi di cui ai precedenti commi hanno effetto con riferimento all'anno di imposta in corso alla data di adozione della relativa determinazione, purché assunta entro il termine di approvazione del bilancio. Qualora entro tale data non sia assunto in materia alcun provvedimento varranno gli importi determinati nell'anno fiscale precedente.

ART. 11/BIS

Immobili di interesse storico ed artistico

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10 del D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 9.
2. Ai fabbricati interamente posseduti dalle imprese, distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo D e sforniti di rendita catastale, si applica il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati , anche nel caso che gli stessi siano di interesse storico ed artistico.

ART. 12

Aree divenute inedificabili

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenuti inedificabili.
2. In particolare la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi del Comune di Lamporecchio, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, oppure da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'istanza deve essere presentata - a pena di decadenza - entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili in via definitiva.
4. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, non eccedente cinque anni.

5. Per le aree che risultano essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs.
6. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
a) non siano state rilasciati titoli abilitanti per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie o che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380 T.U. in materia edilizia e della L.R. n. 1 del 2005;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso le approvazioni delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti o che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

ART. 13

Fabbricati inagibili, inabitabili o fatiscenti

1. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 11 c. 7 l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno solare durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o qualora sia in corso una ristrutturazione edilizia. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che hanno imprenscindibile necessità di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001ed ai sensi delle disposizioni contenute nei vigenti strumenti di governo del territorio.

3. Il contribuente, per fruire del beneficio è tenuto a presentare, nelle forme previste dalla legge, dichiarazione nella quale deve indicare la sussistenza delle condizioni che rendono inagibile od inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile specificando la data dalla quale le stesse hanno avuto inizio; il Comune può effettuare ogni accertamento per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita delle condizioni indicate nei commi precedenti presentando apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data in cui il fabbricato non risulta più soddisfare le medesime condizioni.

ART. 14

Dichiarazione o denuncia e comunicazione

1. A decorrere dall'anno 2008, a seguito dell'accertamento dell'effettiva operatività da parte dell'Agenzia del Territorio del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni ai sensi dell'art. 37 comma 53 del D.L. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'art. 10 comma 4 del D.L.gs. 504/1992 ovvero della comunicazione di cui all'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1 del D.L:gs. 446/1997.
2. Rimane in vigore l'obbligo di presentare la dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono:
a) da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3/bis del D.L.gs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico;
b) da adempimenti utili per la riduzione dell'imposta;
3. In tali casi la dichiarazione, da prodursi entro la rata di saldo dell'anno di competenza, può essere presentata direttamente al Comune mediante consegna all'Ufficio Tributi che ne rilascerà ricevuta, ovvero può essere spedita per posta, con raccomandata indirizzata allo stesso. In quest'ultimo caso la comunicazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale di spedizione.
4. Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le scadenze di legge, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.
5. La dichiarazione ICI dell'anno 2007 dovrà essere presentata nell'anno 2008 secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze

ART. 15

Accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento Controlli

1. Il comune entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento liquidando l'imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
2. La Giunta Comunale, qualora le capacità operative degli uffici non consentano un controllo generalizzato, individua per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità ed efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
3. Il funzionario responsabile I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla Giunta verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell'anno di imposta considerato, determina la conseguente complessiva imposta dovuta e, se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento I.C.I." con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.
5. Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogabile con l'avviso indicato al comma quarto.
6. Alle sanzioni amministrative di cui al comma 5 e all'articolo seguente, in costanza delle vigenti disposizioni, non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97, né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 473/97.
7. L'irrogazione delle sanzioni avviene nel pieno rispetto delle norme di cui all'articolo 18 del regolamento per la disciplina delle entrate tributarie.

ART. 16

Versamenti

1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari.
2. Qualora uno o più comproprietari o contitolari versino l'importo dagli stessi dovuto, il soggetto che ha effettuato il versamento di cui al precedente comma può ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quella di sua competenza, limitatamente alla somma complessivamente versata eccedente l'imposta dovuta per l'immobile in questione da tutti i soggetti di cui sopra.
3. Peraltro, poiché ai sensi dell'art. 10, primo comma del D.Lgs. 504/1992, ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, eventuali procedimenti diretti al recupero di maggiore imposta ed alla irrogazione di sanzioni continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso e così per eventuali rimborsi di imposta versata e non dovuta.
4. Si considera regolarmente effettuato il versamento ICI in acconto pari al 50% dell'importo dovuto sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno in corso

ART. 17

Potenziamento Ufficio Tributi
Compensi incentivanti al personale impegnatovi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23.12.1996, n. 662, una percentuale del gettito annuale I.C.I., derivante dalla lotta all'evasione del tributo medesimo, quale risulterà accertato nell'esercizio stesso, viene annualmente destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune.
2. Il gettito è quantificato escludendo:
- le somme contestate a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento;
- sanzioni, interessi e spese di notifica.
- eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario, dall'attivazione di contratti e/o convenzioni per l'esecuzione di attività di specie;

Detto ammontare viene impiegato per la realizzazione di progetti specifici tendenti al perseguimento dell'equità fiscale mediante attribuzione di compensi incentivanti al personale impegnatovi.
3. Annualmente la Giunta Comunale, con apposita delibera, individua i progetti da realizzare nell'anno medesimo e definisce la parte del gettito da destinare al loro finanziamento.
4. L'erogazione dei compensi avviene nel rispetto delle procedure dell'ordinamento comunale in materia di incentivazione e di quanto previsto dai contratti di lavoro

applicabili - al lordo dei contributi a carico dell'Ente - proporzionalmente al tempo dedicato alle attività progettuali ed alla professionalità profusa distinguendo fra le funzioni di: responsabile di procedimento, addetti all'accertamento , collaboratori tecnici , collaboratori amministrativi. E' ammesso il cumulo in caso di duplicità di funzioni.

5. Il soggetto titolare di posizione organizzativa che partecipi alla realizzazione dei progetti oggetto di questo articolo avrà anch'egli titolo a beneficiare di compenso, in tanto in quanto il suo apporto si rilevi indispensabile.

6. Per le sole finalità oggetto di questo articolo sono considerate appartenenti all'Ufficio Tributi le unità di personale amministrativo e tecnico appartenente ad altre aree o servizi organizzativi eventualmente assegnate all'Ufficio per le stesse finalità.